PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

# Art. 7 (Capitolato Allegato F)

Le scarpe dovranno in ogni punto avere l'inclinazione necessaria ad assicurare la stabilita', ed in ogni modo la pendenza di esse scarpe non potra' essere mai minore dell'uno e mezzo per uno nei rilevati, e dell'uno per uno nelle trincee.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative |
| Estremi | Legge 14 maggio 1865, n. 2279 |
| Partizione | Capitolato Allegato F |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it